

## Cantieri. Massimo 60 giorni per il parere **Paesaggio, stretta** sull'autorizzazione dei sovrintendenti

**Mauro Salerno**

Stop al rimpallo di responsabilità tra Comuni e sovrintendenze sull'autorizzazione paesaggistica. Con il decreto legge Cultura (Dl 83/2014, in Gazzetta il 31 maggio) il Governo interviene ancora una volta sulla via libera necessario per gli interventi edilizi da realizzare sulle tante aree vincolate dal punto di vista naturalistico.

Gli interventi varati nel 2013 avevano lo scopo di allungare il periodo di validità dell'autorizzazione, in modo da consentire la conclusione di lavori magari rallentati a causa della crisi edilizia. Con un primo intervento del decreto fare (Dl 69/2013) si era stabilito che se i lavori erano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l'autorizzazione restava valida per tutta la durata del cantiere. Questa norma, giudicata troppo estensiva, è stata subito dopo ritoccata con il Dl 91/2013 che a regime concede solo un anno in più per concludere gli interventi, iniziati nei 5 anni, fatta salva una proroga transitoria per i progetti già in corso.

Dal decreto Cultura arrivano ora due novità. La prima riguarda la precisazione del momento in cui scattano i cinque anni di validità dell'autorizzazione. Aspetto su cui in passato si è più volte esercitata la giurisprudenza. Con un'aggiunta al comma 4 dell'articolo 146 del codice dei Beni culturali si lega l'autorizzazione al permesso edilizio chiarendo che «il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento». A meno che, è l'ulteriore precisazione, «il ritardo in ordine al rilascio e alla conse-

guente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato». Norma evidentemente mirata a scongiurare atteggiamenti dilatori, da parte di chi richiede il permesso, con lo scopo di allungare artificiosamente il termine di scadenza.

La seconda novità riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. L'obiettivo è evitare la melina tra Comune (delegato dalla Regione) e sovrintendenza. Finora i passaggi previsti erano: domanda al Comune, che ha 40 giorni di tempo per istruire la domanda e presentarla alla sovrintendenza; parere vincolante del sovrintendente entro i successivi 45 giorni. E qui cominciavano i

### BENI CULTURALI

Il decreto 83/2014 ha anche precisato che i 5 anni di validità del "permesso" decorrono con l'efficacia del titolo

problemi. In caso di mancato parere infatti la via d'uscita era l'eventuale richiesta di una conferenza di servizi, con invito del sovrintendente a partecipare o a inviare un parere scritto.

Per accelerare i tempi il decreto Cultura concede un massimo di 60 giorni per il parere della sovrintendenza. Poi è il Comune a dover decidere. Viene così spazzata via la conferenza di servizi introducendo un termine certo per il rilascio del provvedimento. Altre semplificazioni potranno arrivare poi con un nuovo regolamento mirato a semplificare le autorizzazioni per i micro-interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

